

PIANO DI SOSTITUZIONE DEI TASSI NEI PRODOTTI INDICIZZATI

Edizione 1.1 dell'8 novembre 2024

Cronologia edizioni del *Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati*

Versione 1.0	Prima adozione	con provvedimento di urgenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione del	22/01/2024
Versione 1.1	Aggiornamento	con provvedimento di urgenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione del	08/11/2024

Titolo: *Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati*

Destinatari	Clientela della Banca. Personale dipendente (qualunque soggetto legato alla banca da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione).
<i>Process owner</i>	Ufficio Finanza e Prowista

Sommario

1.	GLOSSARIO.....	4
2.	OBIETTIVI DEL PIANO	5
3.	CONTESTO NORMATIVO	5
4.	ITER OPERATIVO PER I CASI DI CESSAZIONE O VARIAZIONE SOSTANZIALE DI UN INDICE.....	6
4.1	Rilevazione dell'evento di variazione sostanziale o di cessazione dell'Indice di Riferimento.....	6
4.1.1	Variazione sostanziale	6
4.1.2	Cessazione	6
4.2	Evento di sostituzione ex lege o legale dell'Indice di Riferimento.....	7
4.3	Individuazione dell'Indice Sostitutivo	7
4.4	Approvazione e deliberazione dell'Indice Sostitutivo	8
4.5	Spread adjustment.....	8
4.6	Comunicazione alla clientela della variazione dell'Indice di Riferimento	8

1. GLOSSARIO

Amministratore/i di benchmark o Amministratore/i di indice/i di riferimento: fornitori di indici di riferimento. Gli Amministratori controllano la fornitura di un indice di riferimento in termini di raccolta dei dati, loro lavorazione e determinazione dell'indice (ad es. EMMI per Euribor).

Benchmark di riferimento o Indice/i di riferimento: un indice in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance.

Cessazione indice/i di riferimento: indicazione da parte dell'Amministratore della conclusione della pubblicazione di un indice di riferimento.

Clausola di sostituzione / Clausola di fallback: clausola inclusa all'interno di uno strumento finanziario o di un contratto finanziario che consente di sostituire l'indice di riferimento principale in caso di variazione sostanziale o cessazione dello stesso.

Cliente/i o Controparte/i: soggetto rappresentato da una persona fisica, una persona giuridica, o una cointestazione tra più soggetti, che detiene un rapporto con la Banca, in forza del quale, con o senza la concessione di un affidamento, ha maturato un debito verso la Banca.

Contratto/i finanziari: si intendono tutti i contratti aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB ("Trasparenza"), anche ove diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 18), del Regolamento Benchmark e ai soggetti che prestano i relativi servizi.

Contributori di benchmark o Contributori di indice/i di riferimento: contributori di dati, cioè i soggetti e gli intermediari vigilati che segnalano periodicamente ai fornitori di indici di riferimento i dati utilizzati per la determinazione degli indici stessi.

Interbank Offered Rates o IBOR: serie di indici di riferimento calcolati giornalmente in base ai tassi d'interesse richiesti per cedere a prestito depositi in una data divisa da parte delle principali banche operanti sul mercato interbancario.

Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati: indica il presente documento relativo alle azioni che Mediocredito intraprende in caso di sostanziali variazioni o cessazione degli indici di riferimento utilizzati, nonché le modalità di scelta degli indici utilizzati e l'inserimento degli stessi nella contrattualistica.

Prodotti indicizzati: prodotti il cui valore finanziario (ad es. valore delle cedole) viene definito mediante l'utilizzo di un indice di riferimento (ad es. EURIBOR).

Regolamento Benchmark (Regolamento BMR): il Regolamento UE 2016/1011, così come modificato dal Regolamento (UE) 2021/168, che contiene le disposizioni riguardanti la fornitura, la contribuzione e l'utilizzo da parte degli enti vigilati (tra cui le banche) degli indici di riferimento, e le regole alle quali si devono attenere tutti gli attori coinvolti.

Registro ESMA: registro di indici di riferimento amministrati da enti terzi che sono utilizzabili da parte di enti supervisionati all'interno dell'Unione Europea.

Risk Free Rates o RFRs: indici di riferimento risk free definiti come sostituti degli IBOR ed amministrati dalle principali Banche Centrali del mondo (ad es. Bank of England per SONIA o Federal Reserve per SOFR).

Sede di negoziazione: un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.

Spread adjustment: un adeguamento dello spread (che può essere un valore positivo o negativo o pari a zero) che è stato selezionato dall'Emittente, eventualmente in accordo o in conformità a quanto indicato dall'Amministratore del Benchmark e/o dell'Indice di riferimento.

Strumento/i finanziario/i: si intende qualsiasi strumento di cui alla sezione C dell'allegato I alla direttiva 2014/65/UE per il quale è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in una Sede di negoziazione o che è negoziato in una Sede di negoziazione, oppure attraverso un internalizzatore sistematico (art.4, par.1, punto 20).

Utilizzatore/i di benchmark o Utilizzatore/i di indice/i di riferimento: enti vigilati tra i quali rientrano le Banche e gli altri Intermediari finanziari vigilati.

Variazione indice/i di riferimento: variazione metodologica sostanziale di un indice di riferimento che non consente di stabilire continuità all'interno dell'indice. Tali variazioni sono comunicate dagli Amministratori degli indici.

2. OBIETTIVI DEL PIANO

In ottemperanza all'art.28 del Regolamento BMR e dell'art. 118 bis del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito anche "TUB"), il presente documento rappresenta il "Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati" ossia le azioni che Mediocredito intraprende in caso di sostanziali variazioni o cessazione degli indici di riferimento adottati, nonché le modalità di scelta degli indici sostitutivi da utilizzare e l'inserimento degli stessi nella contrattualistica.

Il Regolamento BMR introduce specifici obblighi che gli utilizzatori degli indici finanziari devono rispettare in sede di emissione e strutturazione di strumenti finanziari e redazione di contratti finanziari.

3. CONTESTO NORMATIVO

Il Regolamento BMR ha introdotto un quadro comune europeo per assicurare l'accuratezza e l'integrità dei parametri utilizzati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari.

Tra i principali benchmark in ambito bancario vi sono gli "Interbank Offered Rates" (di seguito anche "IBOR"), una serie di indici utilizzati come riferimento per la maggior parte dei contratti finanziari denominati nelle più importanti valute mondiali.

Gli IBOR sono calcolati in base ai valori di riferimento comunicati dalle banche contributrici agli Amministratori degli indici che provvedono alla loro determinazione e pubblicazione.

Nel corso degli ultimi anni, a seguito della crisi finanziaria, l'Autorità di Vigilanza ha deciso di riformare il processo di misurazione degli IBOR, prevedendo, in taluni casi, piani di ritiro/sostituzione di tali parametri. I tassi designati per la sostituzione degli IBOR sono chiamati "Risk Free Rates", utilizzati per operazioni a brevissima scadenza (overnight), quasi totalmente privi di rischio e basati sulle transazioni effettivamente condotte in un mercato attivo e liquido. Tali tassi risultano idonei a resistere a periodi di stress e all'evoluzione dei mercati, oltre ad essere considerati difficilmente manipolabili.

Tra i RFRs più importanti vi sono il "Secured Overnight Financing Rate" ("SOFR"), in sostituzione del Libor in USD, e lo "Sterling Overnight Index Average" in sostituzione del Libor in GBP.

Ai sensi del Regolamento BMR Mediocredito, in qualità di ente vigilato, risulta classificato come “Utilizzatore” degli indici di riferimento. Nello specifico, Mediocredito assume tale qualifica quando:

- emette strumenti finanziari per i quali si abbia discrezionalità sulla scelta e/o calcolo degli indici sottostanti gli stessi;
- struttura strumenti di copertura per clienti terzi su strumenti cartolarizzati emessi da questi nel caso la Banca abbia scelto o calcolato l'indice o combinazione di indici sottostanti le coperture;
- struttura per conto proprio o di clienti terzi di strumenti finanziari per i quali si abbia discrezionalità sulla scelta e/o calcolo degli indici sottostanti gli stessi;
- conclude con i clienti contratti finanziari.

Gli Enti vigilati (istituti di credito, OICVM, imprese di investimento) possono utilizzare solo indici di riferimento nell'Unione Europea forniti da un Amministratore ubicato nell'UE e inclusi nel registro ESMA, oppure nel caso di indici di riferimento forniti da un Amministratore ubicato in paesi terzi e “avallati” secondo la procedura prevista dal Regolamento BMR.

Le entità sottoposte a vigilanza che utilizzano un indice di riferimento “redigono e mantengono un solido piano scritto” che specifica le azioni da intraprendere nel caso di sostanziali variazioni dell'indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito.

Nel caso di emissione o offerta pubblica di strumenti finanziari rientranti nel perimetro normativo, il prospetto da pubblicare deve includere informazioni chiare e ben visibili in merito all'uso di indici forniti da un Amministratore incluso nel registro previsto dalla normativa.

Coerentemente con quanto previsto dal Regolamento BMR, Mediocredito opera esclusivamente in qualità di Utilizzatore di indici di riferimento e pertanto è tenuto alla redazione e all'aggiornamento del presente “Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati”.

4. ITER OPERATIVO PER I CASI DI CESSAZIONE O VARIAZIONE SOSTANZIALE DI UN INDICE

4.1 Rilevazione dell'evento di variazione sostanziale o di cessazione dell'Indice di Riferimento

4.1.1 Variazione sostanziale

L'evento che integra la fattispecie di “variazione sostanziale” di un Indice di Riferimento è dato da una “variazione qualitativa” che incide sulla metodologia utilizzata dal fornitore per la determinazione dell'Indice di Riferimento (cd. “modifica rilevante” o “material changes”).

Viceversa, non integra la fattispecie di “variazione sostanziale” una “variazione quantitativa” dell'Indice di Riferimento dovuta alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro.

4.1.2 Cessazione

L'evento che integra la fattispecie di cessazione di un Indice è dato, invece, dal venire meno, in modo permanente o temporaneo, della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell'ente preposto a tale scopo.

4.2 Evento di sostituzione ex lege o legale dell'Indice di Riferimento

Nell'ambito dei suddetti eventi di variazione sostanziale e/o cessazione della rilevazione dell'Indice di Riferimento, il Reg. BMR individua direttamente alcuni eventi che, in quanto tali, danno luogo "ex lege" alla sostituzione dell'Indice di Riferimento.

Gli eventi cd. di sostituzione legale dell'Indice di Riferimento sono i seguenti:

- non rappresentatività: l'Autorità competente per l'amministratore dell'Indice di Riferimento dichiara ufficialmente o pubblica che l'Indice di Riferimento non rappresenta più il mercato o la realtà economica sottostante e che tale rappresentatività non sarà ripristinata;
- liquidazione/cessazione definitiva o illimitata: l'amministratore dell'Indice di Riferimento, un soggetto che agisca per suo conto, l'Autorità competente per l'amministratore o altra autorità competente in materia di insolvenza o risoluzione dichiara ufficialmente o pubblici che, in assenza di un nuovo amministratore, si procederà alla liquidazione o alla cessazione definitiva o illimitata della fornitura dell'Indice di Riferimento o di determinate scadenze o valute per le quali tale Indice è calcolato;
- illegalità: l'utilizzo dell'Indice di Riferimento divenga per qualunque motivo illegale;
- interruzione permanente della pubblicazione/rilevazione: l'Indice di Riferimento cessi in via permanente di essere pubblicato/rilevato senza alcun preventivo annuncio ufficiale da parte dell'Autorità competente o dall'amministratore dell'Indice di Riferimento.

4.3 Individuazione dell'Indice Sostitutivo

L'individuazione degli Indici Sostitutivi è effettuata:

- riflettendo possibilmente la natura e la struttura, nonché la diffusione sul mercato ovvero la rappresentatività dell'indice che ha subito l'evento della cessazione o variazione sostanziale o l'evento di sostituzione "ex lege";
- utilizzando indici di riferimento o una combinazione di indici di riferimento inclusi nel registro di cui all'articolo 36 del Regolamento BMR o forniti da un amministratore ubicato nell'Unione e incluso nel registro di cui all'articolo 36 del Regolamento BMR¹;
- eliminando o riducendo al minimo l'impatto economico della sostituzione per il cliente e per la Banca.

Qualora la Commissione Europea o l'Autorità nazionale competente indichino direttamente l'Indice Sostitutivo dell'Indice di Riferimento che ha subito un evento di sostituzione legale oltre ad eventuali criteri di adeguamento, Mediocredito applica l'Indice Sostitutivo legale e i criteri di aggiustamento individuati dalla Commissione o dall'Autorità nazionale competente. In tale modo, ogni riferimento all'Indice di Riferimento nel contratto o nel regolamento dello strumento si intenderà effettuato con riguardo all'Indice Sostitutivo legale indicato unitamente agli eventuali criteri di adeguamento individuati.

Di seguito si riportano gli Indici Sostitutivi legali indicati dalle Autorità competenti, direttamente applicabili quali Indici Sostitutivi ai contratti e agli strumenti finanziari della Banca.

¹ L'art. 36 del BMR disciplina il contenuto del c.d. "Registro degli amministratori e degli indici di riferimento", istituito presso l'ESMA e tempestivamente aggiornato, pubblicamente accessibile via web.

Indice di riferimento	Indice/i sostitutivo/i	Amministratore/i	Idoneità degli indici sostitutivi
EURIBOR	Tasso BCE (refi rate)	Indice di riferimento: EMMI Indice sostitutivo: Banca Centrale Europea	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale Europea
Rendistato	Tasso BCE (refi rate)	Indice di riferimento: Banca d'Italia Indice sostitutivo: Banca Centrale Europea	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale Europea

Nel caso fosse necessario l'aggiornamento degli Indici Sostitutivi riportati in tabella, l'Ufficio Finanza e Provvista, in qualità di process owner, proporrà all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la scelta di nuovi Indici Sostitutivi che saranno individuati:

- sulla base delle condizioni normative e di mercato vigenti al momento dell'evento, applicando i criteri di individuazione di seguito descritti e secondo le modalità operative in uso;
- indicando sempre le motivazioni della scelta per cui tale indice di riferimento rappresenta un'alternativa o un sostituto.

4.4 Approvazione e deliberazione dell'Indice Sostitutivo

Salvo il caso di sostituzione dell'indice di Riferimento con l'indice indicato "ex lege" dalla Commissione o dall'Autorità competente, come descritto nel paragrafo precedente, l'Indice Sostitutivo individuato sulla base dei criteri sopra espressi è approvato dal Consiglio di Amministrazione.

4.5 Spread adjustment

In caso di applicazione dell'indice sostitutivo, al fine di rendere – per quanto possibile – omogeneo l'indice sostitutivo all'indice oggetto di sostituzione ed assicurare pertanto che il tasso nominale applicato ai contratti non subisca variazioni rilevanti evitando trasferimento di valore tra le parti, la Banca potrà applicare, anche sulla base delle indicazioni del mercato o delle competenti Autorità, un "valore di aggiustamento" o "spread adjustment" al tasso sostitutivo (maggiorandolo o riducendolo).

4.6 Comunicazione alla clientela della variazione dell'Indice di Riferimento

La Banca comunica l'Indice Sostitutivo al Cliente secondo le modalità di comunicazione scelte dal Cliente stesso per l'invio della corrispondenza relativa al rapporto contrattuale, nel rispetto delle norme di legge applicabili, indicando:

- l'indice soggetto a cessazione/variazione;
- l'indice sostitutivo da applicare;
- le modalità di sostituzione dell'indice;
- la data di applicazione dell'indice sostitutivo.